



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

**ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L’ALLESTIMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELL’ASPAL - PIANO DI POTENZIAMENTO CPI INTERVENTO 3.4.**

**Lotto 1 - CPV 39110000-6**

**Lotto 2 - CPV 39130000-2**

**CAPITOLATO TECNICO AGGIORNATO**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1**  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

## **Sommario**

### I. Premessa

### II. Definizioni

ART. 1 - OBIETTIVI ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 2 - QUANTITATIVI E IMPORTI MASSIMI STIMATI

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 4 - DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI ACCESSORI

ART. 5 - FIGURE DI CONTROLLO E COORDINAMENTO

ART. 6 - PREZZI APPLICATI E REVISIONE DEI PREZZI

ART. 7 - TERMINI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE FORNITURE

ART. 8 - CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL FORNITORE

ART. 9 - AFFIDAMENTO SINGOLE FORNITURE

ART. 10 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

ART. 11 - GARANZIA

ART. 12 - VARIAZIONI MIGLIORATIVE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA

ART. 13 - FUORI PRODUZIONE

ART. 14 - CALL CENTER

ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ O ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA PER L'ACCORDO QUADRO

ART. 17 - GARANZIE ASSICURATIVE

ART. 18 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO

ART. 19 - SICUREZZA

ART. 20 - CONFORMITA' E STANDARD SOCIALI MINIMI

ART. 21 - CRITERI MINIMI AMBIENTALI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

ART. 22 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE

ART. 23 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI

ART. 24 - PENALI

ART. 25 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 26 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

ART. 27 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

ART. 28 - RECESSO

ART. 29 - RISOLUZIONE

ART. 30 - DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO E DELLE FORNITURE

ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

ART. 32 - FORO COMPETENTE

ART. 33 - PRIVACY

ALLEGATI TECNICI

- A. Elenco dei Centri per l'Impiego
- B. Schede tecniche arredi – Lotto 1
- C. Schede tecniche arredi – Lotto 2
- D. Planimetria base
- E. Elenco campionatura

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

## I. PREMESSA

L'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) nell'ambito della riorganizzazione degli spazi nei Centri per l'Impiego (CPI), con l'obiettivo di garantire la piena operatività di tutto il personale, ed al fine di poter consentire il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, la privacy e il decoro dei CPI, intende concludere un Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., sulla base del quale potrà procedere alla stipula di specifici Ordini per la fornitura di arredi e sedute per ufficio e dei servizi accessori, entro i limiti fissati dallo stesso Accordo.

## II. DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato i termini sottoindicati hanno il significato di seguito specificato.

- **Amministrazione:** l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro "ASPAL", che indice la gara per l'aggiudicazione dell'Accordo quadro e stipula lo stesso Accordo con il Fornitore aggiudicatario; l'Amministrazione provvede inoltre agli Ordinativi di fornitura per le esigenze dei propri uffici.
- **Fornitore:** l'operatore economico che risulta aggiudicatario della procedura di gara per la sottoscrizione dell'Accordo quadro e con il quale è stipulato il Contratto.
- **Accordo quadro** (o Accordo): l'Accordo stipulato tra l'Amministrazione ed il Fornitore aggiudicatario, finalizzato a definire le regole per l'emissione dei singoli Ordinativi di fornitura per le esigenze degli uffici dell'ASPAL, secondo quanto descritto nel presente Capitolato.
- **Ordinativo di fornitura** (o **contratto attuativo** dell'Accordo quadro): l'atto con il quale l'ASPAL affida al Fornitore l'esecuzione delle singole forniture e dei servizi accessori, sulla base e secondo le regole dell'Accordo quadro.
- **Responsabile di Progetto** (o **RdP**) ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 8/2018 e dell'art. 3 c. 2 del regolamento per l'organizzazione, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di servizi, forniture e lavori, adottato da ASPAL.
- **Direttore dell'esecuzione** (o **DEC**) ai sensi dell'art. 111 del Codice dei Contratti.
- **Coordinatore** del Fornitore: figura di riferimento e coordinamento nominata dal Fornitore con il compito di interfacciarsi con l'ASPAL, in particolare con le competenti figure di controllo, nonché di supervisionare tutte le attività previste, dall'affidamento delle singole forniture fino alla gestione degli eventuali reclami da parte dell'Amministrazione.

## ART. 1 - OBIETTIVI ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo quadro descritto nel presente Capitolato definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità per la fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature di ufficio, nonché la prestazione di servizi accessori ed opzionali, per le esigenze dell'Amministrazione.

Gli ordinativi di fornitura saranno finalizzati all'allestimento degli uffici presso tutti i Centri per l'Impiego (CPI), uffici periferici dell'ASPAL distribuiti in tutta la Sardegna, la cui consistenza è indicata nell'**Elenco dei Centri**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1**  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

**per l'Impiego** (allegato A), che potrà essere aggiornato dall'Amministrazione nel corso di durata dell'Accordo quadro.

In ogni Centro per l'Impiego sono presenti i seguenti ambienti operativi:

- Spazio ingresso
- Spazi ufficio
- Ambienti di supporto
- Ambienti accessori e di servizio

L'Accordo quadro ha la finalità di regolamentare, durante tutto il periodo di durata del medesimo, l'affidamento delle forniture specifiche al Fornitore unico, individuato a seguito di aggiudicazione della procedura di gara per la conclusione dell'Accordo.

Ai sensi dell'Art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., l'Accordo detta le regole generali di intesa tra l'Amministrazione e il Fornitore, sulle base delle quali si procederà a stipulare specifici Ordinativi per le singole forniture.

All'interno del presente Capitolato tecnico aggiornato e dei suoi allegati, sono contenute le clausole inerenti:

- la durata dell'Accordo quadro;
- la descrizione di tipologia e caratteristiche delle forniture affidabili e dei servizi accessori;
- il valore massimo complessivo entro il quale potranno essere stipulati i Contratti;
- le regole relative alle procedure di affidamento delle forniture e alla stipula dei relativi Ordinativi;
- le regole generali per l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori.

**ART. 2 - QUANTITATIVI E IMPORTI MASSIMI STIMATI**

Ai sensi dell'Art. 35 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., l'importo complessivo massimo rappresentativo della sommatoria degli Ordinativi di fornitura che presumibilmente saranno stipulati dall'Amministrazione nel corso di durata dell'Accordo quadro, comprensivo di tutti gli oneri e riferito alla durata dello stesso Accordo, suddiviso in due lotti, come rappresentato nella tabella seguente:

	A - FORNITURE	B - ONERI SICUREZZA Non soggetti a ribasso	C - COSTI MANODOPERA	D - BASE DI GARA Soggetto a ribasso (A+C)	E - IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA (A+B+C)	F - IVA 22%	G - TOTALE IVA INCLUSA (E+F)
LOTTO 1	393.418,36	4.778,36	39.341,84	432.760,20	437.538,56	96.258,48	533.797,04
LOTTO 2	1.175.165,70	11.870,36	117.516,57	1.292.682,27	1.304.552,63	287.001,58	1.591.554,21

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

Ai sensi dell'Art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., i costi della manodopera sono stati stimati in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più attinente (CCNL LEGNO-ARREDAMENTO-MOBILI UNIMPRESA - CONF.A.I.L; METALMECCANICA); considerando che l'incidenza dei costi della manodopera è suscettibile di significativi scostamenti in relazione a differenti fattori quali l'accessibilità delle aree, le caratteristiche infrastrutturali dei luoghi, la tipologia degli arredi forniti, ecc. e si colloca all'interno di un intervallo compreso tra una soglia inferiore, individuata dal valore che determina la presunzione della incongruità dell'offerta, ed una soglia superiore desunta da fattori esperienziali. Pertanto per l'Accordo Quadro in oggetto, in base ai dati reperibili dalle macro categorie per forniture simili, si può ritenere che l'incidenza sia compresa tra i seguenti valori:

- soglia inferiore pari al 8%
- soglia superiore pari al 12%

Lotto 1: € 39.341,84

Lotto 2: € 117.516,57

Gli effettivi quantitativi di arredi da fornire saranno determinati di volta in volta per i singoli Ordinativi. La stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno per l'Amministrazione, sulla base della media dei costi storici per precedenti analoghe forniture, e non è in alcun modo impegnativa o vincolante, salvo che per stabilire i valori massimi complessivi di spesa.

La stipula dell'Accordo quadro non comporta per il Fornitore alcun diritto di esclusiva per l'affidamento delle forniture e dei servizi descritti nel presente Capitolato.

L'Amministrazione può emettere ordinativi di fornitura, nell'ambito dell'Accordo quadro, sino alla concorrenza dei valori massimi suindicati. Il Rdp provvederà a contabilizzare globalmente le spese per le forniture e a verificare il rispetto dei suddetti limiti. L'applicazione a tutti gli Ordinativi di fornitura dei costi unitari dei prodotti, presentati dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo quadro, determinerà l'ammontare della spesa per le singole forniture. La quota parte dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà computata, di volta in volta, per i singoli Ordinativi di fornitura, in relazione alle attività da svolgere e ai rischi connessi.

### **ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo quadro, concluso con il Fornitore aggiudicatario della relativa gara, ha una durata temporale di 36 mesi, decorrenti dalla data del primo ordinativo di fornitura.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di prorogare la durata dell'Accordo quadro, oltre la durata temporale prevista al comma sopra riportato, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, non oltre i 365 giorni successivi alla scadenza del presente Accordo quadro. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

La durata dell'Accordo quadro è tuttavia condizionata dal raggiungimento del quantitativo massimo stabilito. L'Accordo potrà infatti risolversi anticipatamente, rispetto alla durata sopra indicata, a seguito di esaurimento dell'importo massimo complessivo stabilito per lotto.

Gli Ordinativi per le singole forniture, stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo, restano comunque validi, efficaci e vincolanti per tutto il tempo di esecuzione e fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dagli stessi.

#### **ART. 4 - DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI ACCESSORI**

L'Amministrazione potrà stipulare singoli Contratti di fornitura sino alla concorrenza del valore massimo indicato nel presente Capitolato.

I prodotti richiesti, nonché i dettagli e le caratteristiche tecnico-prestazionali minime che gli stessi prodotti devono possedere, sono riportati nelle schede tecniche dei prodotti offerti (allegati B e C), "**Descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione**".

I prodotti sono suddivisi nelle seguenti categorie:

LOTTO 1

A. Sedute

LOTTO 2

B. Scrivanie e tavoli

C. Mobili contenitori

D. Pannelli divisori

E. Complementi e accessori

Sono altresì richiesti, per l'esecuzione delle forniture, le attività e i servizi accessori indicati di seguito:

- il supporto alla progettazione (solo per il Lotto 2);
- la pre-installazione;
- la consegna;
- il montaggio e l'installazione degli arredi e delle attrezzature;
- eventuali collegamenti degli apparati e delle attrezzature elettriche;
- la garanzia per la durata minima di legge (24 mesi), che potrà essere estesa, nell'offerta in sede di gara per l'Accordo quadro, fino ad un massimo di 60 mesi, con decorrenza per ogni Contratto dalla data di ultimazione della fornitura (v. GARANZIA);
- l'approvvigionamento e la disponibilità dei prodotti offerti e il reperimento delle parti di ricambio, per l'eventuale sostituzione di componenti, per un periodo pari a quello offerto in sede di gara per la garanzia e con la stessa decorrenza.

Tutti i prodotti forniti dovranno possedere i seguenti requisiti generali inderogabili ad onere e cura del Fornitore:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

- 4.1 - Requisiti di funzionalità generali, resistenza meccanica e durabilità.
- 4.2 - Requisiti di estetica e coerenza formale.
- 4.3 - Facilità di pulizia e manutenzione.
- 4.4 - Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti.
- 4.5 - Requisiti ambientali e generali di sicurezza.

Inoltre, dovranno essere considerati e rispettati i seguenti punti:

- 4.6 - Stato dei luoghi e tolleranze.
- 4.7 - Garanzie e certificazioni di qualità della fornitura.
- 4.8 - Verifica della conformità dei prodotti offerti.
- 4.9 - Leggi e norme di riferimento.

#### **4.1 - Requisiti di funzionalità generali, resistenza meccanica e durabilità**

Gli arredi devono essere composti da un limitato numero di elementi per permettere facilità di montaggio, smontaggio e riconfigurazione; devono possedere caratteristiche di resistenza elevata all'uso e agli urti accidentali.

I punti di appoggio a terra di scrivanie, sedie e tavoli devono essere in materiale plastico antirumore resistenti all'usura ed alla trazione e devono disporre di regolazione per l'adeguamento alle superfici di appoggio. Qualora siano presenti le saldature, devono essere solide e prive di sbavature.

L'ingombro della struttura portante delle scrivanie deve essere pari alle dimensioni del piano di lavoro; gli elementi di sostegno dei tavoli devono essere posizionati in modo da non provocare restrizioni ai movimenti del fruitore. Nella tipologia di scrivania regolabile in altezza e nelle sedute operative, i sistemi di regolazione devono essere di facile uso e posizionati in modo da evitare azionamenti accidentali. È previsto l'inserimento di un *modesty panel*. Bordi ed angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm.

Le sedute su ruote devono, a richiesta, essere fornibili indifferentemente nelle seguenti versioni di ruote (come definite dalla norma UNI EN 1335-2 par.3):

- con battistrada duro (ruote tipo H) per pavimenti morbidi (moquette o rivestiti con tappeti);
- con battistrada morbido (ruote tipo W) per pavimenti duri.

Le cassettiere devono avere altezza tale da poter essere posizionate sotto la scrivania. Devono essere munite di quattro ruote piroettanti e auto frenanti. I cassetti devono scorrere su guide metalliche ad estrazione totale su cuscinetti a sfera non visibili, con sistema di blocco a fine corsa.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1**  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

Gli armadi devono essere ad ante cieche a battente, di tipologia operativa. Ogni contenitore deve essere munito di piedini regolabili. I ripiani devono essere protetti contro la rimozione non intenzionale, e deve esserci la possibilità di posizionamento a varie altezze. I mobili contenitori a pavimento devono rispettare tutti i requisiti di sicurezza e stabilità.

Cablaggio: i piani, i componenti strutturali e i supporti verticali devono essere attrezzabili con sistema di raccolta e contenimento cavi; l'inserimento e la fuoriuscita dei cavi deve avvenire con operazioni semplici a portata dell'utente, senza necessità di attrezzatura particolare.

Flessibilità: l'arredo deve consentire la configurazione degli ambienti sia con postazioni individuali che con aggregazioni a isole. Le operazioni di assemblaggio degli elementi per l'eventuale modifica delle aggregazioni devono essere possibili senza l'uso di attrezzature particolari.

Ogni elemento fornito dovrà essere munito di etichetta adesiva con l'indicazione della data di fabbricazione, modello e finitura.

#### **4.2 - Requisiti di estetica e coerenza formale**

I prodotti, caratterizzati da un corretto livello di design e dall'impiego di materiali e finiture di buona qualità, dovranno integrare soluzioni tecniche improntate a funzionalità ed efficienza. Le finiture di tutti gli arredi oggetto dell'appalto devono essere curate ed eseguite a regola d'arte.

Il design di tutti gli arredi dovrà essere coordinato.

Le finiture degli arredi dovranno essere analoghe per tutti i singoli elementi costitutivi, sia per quanto riguarda materiali e colori dei piani di lavoro e di copertura, sia per quanto riguarda colori e finiture di altri materiali impiegati.

#### **4.3 - Facilità di pulizia e manutenzione**

Le pannellature orizzontali e verticali, per quanto possibile, dovranno essere senza giunzioni o saldature e formanti superfici lisce, per consentire una estrema facilità di pulizia ed igienizzazione giornaliera con i comuni disinfettanti e/o detergenti. Il fissaggio di tutti i componenti deve permettere per le operazioni di smontaggio per la manutenzione a impianti e attrezzature.

#### **4.4 - Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti**

Tutti gli arredi oggetto della fornitura devono essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari, nazionali e internazionali, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

Ogni singolo prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni (montaggio, uso, manutenzione, indicazioni per lo smaltimento, ecc.) in lingua italiana, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza. In

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

particolare, ogni seduta deve soddisfare i requisiti della norma UNI EN 1335–2, in materia di informazioni per l'uso. Ogni seduta deve essere munita di documento (in lingua italiana) contenente informazioni sull'uso previsto, sulle regolazioni disponibili e sul tipo di sedia, sulla manutenzione, sulla tipologia delle ruote in relazione alla superficie del pavimento, sulla eventuale sostituzione o riparazione di colonne a gas da parte di personale specializzato, istruzioni operative sui meccanismi di regolazione.

I prodotti proposti dall'operatore economico partecipante devono possedere le caratteristiche tecniche, i requisiti di conformità, le garanzie e le certificazioni di qualità del produttore previsti dal presente capitolato tecnico. L'operatore economico partecipante deve garantire la conformità dei beni oggetto di fornitura alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

La documentazione contenente le caratteristiche tecnico-prestazionali di ciascun prodotto e quella relativa ai requisiti di conformità previsti, rilasciata da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025, dovrà essere prodotta, separatamente per ciascun prodotto, in sede di partecipazione alla gara utilizzando le apposite schede.

Le certificazioni relative alla reazione al fuoco potranno essere rilasciate anche da laboratori iscritti negli albi del Ministero dell'Interno, ai sensi del DM 26-03-1985, di cui alla Legge n. 818 del 7 dicembre 1984 e ss.mm.ii.

In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun bene, i prodotti che vengono offerti alla Stazione Appaltante devono rispettare:

- la disciplina del D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- quanto disposto dalle norme del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10/02/2005 n 30);
- la regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti;
- le norme relative alla compatibilità elettromagnetica (come disciplinata dal D.lgs. 10 novembre 2007, n. 194 attuativa della direttiva comunitaria in materia di "Compatibilità Elettromagnetica" (EMC), 2004/108/CE);
- la disciplina del D.lgs. 52/1997 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; in particolare, il prodotto deve essere corredato dalla scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 4 aprile 1997 del Ministro della Salute e ss.mm.ii.;
- la disciplina del D.lgs. 65/2003 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; in particolare, il prodotto deve essere corredato dalla scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 7 settembre 2002 del Ministro della Salute e ss.mm.ii.

#### **4.5 - Requisiti ambientali e generali di sicurezza**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

Tutti i prodotti offerti dovranno essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali definite nei CAM del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), laddove applicabili, in particolare nel DM 11 gennaio 2017, pubblicato in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, e nel Decreto correttivo (DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019).

I criteri dovranno essere comprovati secondo le modalità descritte nella sezione “verifica” dell’art. 3.2 dell’Allegato 1 al Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 del MATTM disponibile sul sito <https://www.mite.gov.it/> (*Sostanze pericolose; Emissioni di formaldeide da pannelli; Contaminanti nei pannelli di legno riciclato; Contenuto di composti organici volatili; Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle; Sostenibilità e legalità del legno; Plastica riciclata; Rivestimenti; Materiali di imbottitura; Requisiti del prodotto finale; Disassemblabilità; Imballaggio*).

Laddove previsto, i prodotti offerti dovranno essere conformi, così come indicato dall’art. 6 appendice II del sopracitato allegato, ai requisiti ambientali (*imbottiture in schiume poliuretaniche: Sostanze soggette a restrizioni e relativi criteri di verifica*).

I prodotti e i servizi offerti devono essere conformi al principio DNSH (*Do No Significant Harm*) di “non arrecare un danno significativo”, definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852, verificato ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.

Al fine di ridurre il rischio di infortuni alla persona o danni all’abbigliamento dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

- tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti, gli spigoli e gli angoli di tutti i componenti dei mobili con i quali l’utente può venire a contatto dovranno essere arrotondati con raggio minimo di 2 mm;
- in qualsiasi struttura non dovranno essere presenti parti o meccanismi che possano causare l’intrappolamento delle dita;
- le parti terminali delle gambe e dei componenti costituiti da profilati metallici dovranno essere chiusi;
- tutte le parti componenti non devono essere staccabili se non con l’uso di apposito attrezzo;
- eventuali parti lubrificate devono essere protette;
- le parti mobili e regolabili dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni e operazioni involontarie;
- gli elementi portanti delle sedute non devono potersi allentare se non intenzionalmente; tutte le parti che hanno bisogno di essere lubrificate per agevolare il movimento devono essere progettate in modo da proteggere l’utente dalle macchie di lubrificante durante l’uso normale;
- devono essere garantite ottime prestazioni dal punto di vista ergonomico in particolare delle sedute operative;
- deve essere previsto il dispositivo antishock nelle sedute dotate di schienale regolabile in inclinazione e bloccabile in più punti, in modo da impedire un ritorno violento e/o involontario dello schienale in posizione verticale quando si effettua la manovra di bloccaggio dello schienale stesso.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1**  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

- elementi estraibili (come i cassetti) devono essere dotati di finecorsa in apertura, con l'esclusione di quelle parti di cui è prevista l'asportazione dal mobile.

#### **4.6 - Stato dei luoghi e tolleranze**

Le dimensioni e le specifiche indicate nelle schede tecniche arredi (allegati B, C e D) per i diversi elementi di arredo devono considerarsi vincolanti ma non obbligatorie, nel senso che l'operatore economico partecipante potrà proporre articoli simili, con margini di tolleranza dimensionali  $\pm 5\%$ , che rispondano in ogni caso alle linee guida progettuali dell'Amministrazione e che comunque non portino pregiudizio alla validità concettuale dell'arredo indicato nelle descrizioni.

È onere in ogni caso del Fornitore provvedere, prima del montaggio in opera, alla verifica dello stato, della localizzazione e della misurazione degli ambienti, comprese le dimensioni degli ingombri di eventuali altri arredi non oggetto del presente appalto, già presenti negli uffici da arredare.

#### **4.7 - Garanzie e certificazioni di qualità della fornitura**

Gli arredi, oggetto della presente fornitura, devono essere in possesso delle garanzie e delle certificazioni di qualità del produttore, previste e vigenti per ciascuna tipologia di articolo, dichiarate nelle singole schede tecniche dei prodotti presentate in sede di gara.

#### **4.8 - Verifica della conformità dei prodotti offerti, campionatura, progetto esemplificativo e relazione tecnica**

L'Operatore economico partecipante dovrà produrre in fase di gara, le "Schede tecniche dei prodotti offerti" utilizzando le schede arredi fornite (Allegati B e C), nelle quali sono già inseriti i seguenti dati che non potranno essere modificati:

- "n. prog. scheda", numero progressivo della scheda assegnato dall'Amministrazione;
- "cod. prodotto", codice univoco assegnato dall'Amministrazione;
- "prodotto", titolo della scheda;
- "descrizione del prodotto richiesto dall'Amministrazione";
- "unità di misura", sempre "cadauno".

L'Operatore economico dovrà descrivere il "prodotto offerto" inserendo tutti i dati che lo caratterizzano:

Identificazione del prodotto:

- "Articolo"
- "Azienda produttrice"
- "Marchio EcoLabel"

Descrizione sintetica del prodotto:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1

*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

- "Struttura"
- "Finitura"
- "Dimensioni (larghezza – profondità - altezza)"

Certificazioni:

- "Certificazioni riferite al fornitore" (inteso come fornitore del bene che rivende al partecipante alla gara, ai fini della fornitura)
- "Certificazioni riferite al produttore" (inteso come produttore del bene proposto dal partecipante alla gara)
- "Certificazioni riferite al prodotto"
- "Certificazione classe di reazione al fuoco"
- "Criteri Minimi Ambientali"
- "Altre informazioni sul prodotto, ritenute utili dalla ditta", in particolare le informazioni necessarie alla comprova dei requisiti tecnici generali minimi definiti dal presente capitolato;
- "Illustrazione del prodotto (fotografia o stralcio da depliant)", almeno una foto del prodotto in formato immagine a colori.

Per la produzione delle "Schede tecniche dei prodotti offerti" è consigliato e non obbligatorio l'utilizzo delle schede arredi sopra indicate, fornite in allegato a questo Capitolato: l'Operatore economico partecipante potrà comunque fornire delle schede diverse, contenenti tutti i dati e le informazioni indicate negli elenchi puntati precedentemente descritti. Ogni scheda dovrà essere prodotta in un'unica pagina.

#### 4.8.1 - Campionatura

Quale parte integrante e sostanziale dell'offerta tecnica, l'operatore economico concorrente dovrà presentare, a pena d'esclusione ed entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime, la campionatura degli arredi e dell'attrezzatura specificata nell'allegato "Elenco campionatura" al presente Capitolato Tecnico aggiornato.

Il procedimento di presentazione della campionatura risulta così articolato:

- "Consegna" della documentazione contenente l'offerta: prima della consegna della campionatura dovrà essere caricata a sistema l'offerta presentata dall'operatore economico.
- Fissazione dell'appuntamento: la consegna degli articoli oggetto di campionatura deve essere effettuata previa la fissazione di un appuntamento con l'Amministrazione inviando una e-mail all'indirizzo [logistica.acquisti.aspal@regione.sardegna.it](mailto:logistica.acquisti.aspal@regione.sardegna.it).
- Luogo di consegna: fermo restando che in sede di fissazione dell'appuntamento l'incaricato dell'Amministrazione può indicare un luogo di ritrovo e/o un diverso edificio in cui dovrà essere consegnata la campionatura, il luogo di consegna è presso il CPLF della Regione Autonoma della Sardegna (Ex CISAPI), sito in prolungamento di via Piero della Francesca – 09121 Cagliari.
- Modalità di consegna: agli articoli campionati dovrà essere applicata copia della Scheda tecnica descrittiva corrispondente (allegati B e C) allegata all'offerta tecnica. I campioni devono essere consegnati disimballati, montati e perfettamente funzionanti. Per garantire un'adeguata protezione

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1

*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

e per assicurare la segretezza dell'offerta, i campioni e le schede tecniche descrittive, dovranno essere coperti integralmente con un apposito telo non trasparente e privo di ogni riferimento all'operatore economico o alla marca dei prodotti offerti.

- Attestazione di avvenuta consegna: completata l'attività di consegna, disimballo, montaggio e copertura integrale, l'incaricato dall'Amministrazione redige apposito attestato di avvenuta consegna indicando la data e l'ora di ultimazione delle relative operazioni.
- Oneri della campionatura: le spese relative al trasporto, montaggio e quant'altro inerente alla campionatura sono a carico degli operatori economici offerenti.
- Ritiro della campionatura: gli operatori economici si impegnano a ritirare la campionatura presentata, a loro cura e spese ed in qualsiasi condizione essa si trovi a seguito delle prove eventualmente effettuate dall'Amministrazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva della gara.

Trascorso tale termine gli articoli campionati verranno considerati ceduti gratuitamente all'Amministrazione che si riserva la facoltà di utilizzarli o smaltirli senza che ciò possa dare diritto ad indennizzi di sorta.

Si precisa che:

- La mancata o ritardata o incompleta consegna della campionatura è causa di esclusione dalla procedura di gara.
- Per evitare ritardi nella consegna della campionatura si invitano gli operatori economici a chiedere la fissazione dell'appuntamento per la consegna con un congruo anticipo rispetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte. Il mancato completamento delle attività di montaggio di alcuni articoli potrà comportare l'impossibilità per la Commissione giudicatrice di effettuare, senza eccessivi oneri, la rispettiva valutazione. In tal caso, ferma restando la necessità della dimostrazione del rispetto delle caratteristiche minime richieste in assenza delle quale viene disposta l'esclusione dell'operatore economico, la Commissione giudicatrice attribuirà, per i corrispondenti criteri, un punteggio pari a zero.
- Qualora gli articoli campionati divergano per alcuni dettagli da quelli offerti e specificati all'interno della documentazione tecnica, gli operatori economici dovranno comunque accompagnare la campionatura da una relazione tecnica in cui vengono specificate tali divergenze.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire qualsiasi prova sulla campionatura presentata anche se comportante considerevoli alterazioni strutturali e senza che ciò possa dare diritto ad indennizzi di sorta.

#### 4.8.2 Relazione tecnica

La relazione tecnica deve descrivere e illustrare dettagliatamente le modalità di organizzazione e gestione delle forniture e dei servizi accessori; deve essere redatta in lingua italiana, in formato A4, font Arial 11, interlinea singola, margini 2,5 per i 4 lati (superiore, inferiore, destro, sinistro), in un numero massimo di 100

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

pagine numerate. La relazione tecnica deve essere corredata di un sommario e può contenere figure, diagrammi e schemi a piacere.

Il testo della relazione tecnica deve essere articolato in specifici capitoli tematici, con riferimento alle fasi, alle attività e agli argomenti di seguito indicati:

- A. Piano di assistenza tecnica, supporto alla progettazione (solo per il Lotto 2), trasporto, pre-installazione, consegna, montaggio e installazione della singola fornitura, assistenza post-vendita e servizio di manutenzione.
- B. Qualità della fornitura in termini di resistenza, durabilità, estetica, funzionalità, manutenzione e reperimento pezzi di ricambio.
- C. Elementi aziendali volti a favorire le pari opportunità.
- D. Componenti migliorativi della funzionalità degli arredi proposti.
- E. Caratteristiche ed azioni per la sostenibilità ambientale.
- F. Eventuali altri argomenti.

Nella Relazione tecnica i concorrenti devono trattare adeguatamente ognuno dei suddetti capitoli tematici, senza limitarsi alla mera riproposizione di frasi già contenute nella documentazione di gara, bensì illustrando la propria proposta e le modalità di attuazione della stessa, sulla base di quanto previsto dal presente Capitolato, ed evidenziando in particolare gli elementi oggetto di valutazione secondo i criteri motivazionali descritti nel Disciplinare di gara.

#### **4.8.3 Progetto esemplificativo (solo per il Lotto 2)**

A ulteriore dimostrazione della capacità tecnica per la fornitura del supporto alla progettazione dei nuovi uffici Aspal, il concorrente dovrà inviare il "Progetto esemplificativo" di un modello di reception. Il progetto esemplificativo dovrà essere presentato in un'unica tavola restituita in formato PDF, composta da una planimetria quotata, almeno una sezione quotata, e n. 2 immagini tridimensionali, realizzato sulla base dello schema fornito dall'Amministrazione (All. D del presente Capitolato). Il concorrente dovrà presentare il progetto di allestimento inserendo solamente arredi e complementi di arredo proposti con le Schede tecniche descrittive (schede da 34 a 39 più altri arredi utili a completare l'allestimento della reception, quali cassettiere, armadi, librerie, ecc. ed eventualmente con le sedute previste nel Lotto 1).

#### **4.9 - Leggi e norme di riferimento**

In particolare, dovranno essere soddisfatte le seguenti disposizioni di Legge Italiana in materia di:

##### Sicurezza e Igiene Ambientale

- Lgs. n 81 del 09.04.2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1

*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

- D.P.R. 21/04/1993 n 246 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/106/CEE RELATIVA AI PRODOTTI DA COSTRUZIONE"
- D.P.R. 10/12/1997 n 499 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva
- 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione"
- Norme Igienico Sanitarie Regionale e Locale

#### Prevenzione Incendi

- D.P.R. 01/08/2011 n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi"
- D.M. n 234 del 26.06.1984 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n 234 del 25.08.1984 s.m. e i. "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi"
- D.M. del 26.08.1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"
- DM del 22.02.2006 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici"
- D.M. del 10.03.2005 "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio"
- D.M. del 15.03.2005 "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo"

#### Impianti Tecnologici

- Legge n 186 del 01.03.1968 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici"
- D.M. n 37 del 22/01/2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e s.m.i.
- Legge n 248/2005 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e s.m.i.

#### Norme Tecniche

Nella progettazione degli arredi e delle postazioni di lavoro in particolare tavoli e sedute, le ditte concorrenti dovranno rispettare le direttive dettate dalla letteratura internazionale e nazionale sull'ergonomia.

Gli arredi offerti dovranno rispondere a tutte le caratteristiche tecniche previste dalle norme UNI e dalle norme europee recepite per quello specifico tipo di arredo e le stesse prove di conformità dovranno essere superate, ove previsto, come minimo al livello 4.

#### Normativa uni di riferimento, richieste per la fornitura degli arredi mobili per ufficio

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

I seguenti riferimenti normativi si applicano alla fornitura di scrivanie, tavoli da lavoro, tavoli per riunione, mobili contenitori e schermi di ufficio.

UNI 8594	Tavoli e scrivanie. Prova di flessione dei piani
UNI 8601	Mobili contenitori. Prova di flessione dei piani
UNI 8606	Mobili contenitori. Prova di carico totale massimo
UNI 8941-2	Superfici colorate. Colorimetria. Misura del colore
UNI 9086	Tavoli e scrivanie. Prova di urto contro le gambe o i fianchi di sostegno
UNI ISO 9227	Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina
UNI 9242+A1	Mobili. Determinazione della resistenza dei bordi di calore
UNI 9300	Mobili. Prove sulle finiture delle superfici. Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco
UNI 9429	Mobili. Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura
UNI 10782	Prodotti vernicianti – Determinazione della durezza – Metodo delle matite
UNI EN ISO 105-B02	Tessili – Prove di solidità del colore – Solidità del colore alla luce artificiale – Lampada ad arco allo xeno
UNI EN ISO 105-X12	Tessili – Prove di solidità del colore – Solidità del colore allo sfregamento
UNI EN 527-3	Mobili per ufficio – Tavoli da lavoro e scrivanie – Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza meccanica della struttura
UNI EN 527-2	Mobili per ufficio – Tavoli da lavoro e scrivanie – Requisiti meccanici di sicurezza
UNI EN 527-1	Mobili per ufficio – Tavoli da lavoro e scrivanie – Dimensioni
UNI EN 717-1:2004	Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide. Rilascio di formaldeide con il metodo della gas analisi
UNI EN 1023-3	Mobili per ufficio – Schermi divisori – Parte 3: Metodi di prova
UNI EN 1023-2	Mobili per ufficio – Schermi divisori – Parte 2: Requisiti di resistenza meccanica
UNI EN 1023-1	Mobili per ufficio – Schermi divisori – Dimensioni
UNI EN ISO 1520	Pitture e vernici – Prova di imbutitura
UNI EN 12150-1	Vetro per edilizia – Vetro di silicato sodico-calcico di sicurezza temprato termicamente – Definizione e descrizione
UNI EN ISO 12543	Vetro per edilizia – Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza
UNI EN 12600	Vetro per edilizia – Prova del pendolo – Metodo della prova di impatto e classificazione per il vetro piano
UNI EN 12720	Mobili – Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi
UNI EN 12721	Mobili – Valutazione della resistenza delle superfici al calore umido
UNI EN 12722	Mobili – Valutazione della resistenza delle superfici al calore secco
UNI EN 13721	Mobili – Valutazione della riflettanza della superficie
UNI EN 13722	Mobili – Valutazione della riflessione speculare della superficie
UNI EN 14073-2	Mobili per ufficio – Mobili contenitori – Parte 2: Requisiti di sicurezza

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

UNI EN 14073-3	Mobili per ufficio – Mobili contenitori – Parte 3: Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza della struttura
UNI EN 14074	Mobili per ufficio – Tavoli, scrivanie e mobili contenitori – Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili
UNI EN 15186	Mobili – Valutazione della resistenza delle superfici al graffio
UNI EN 15187	Mobili – Valutazione degli effetti all'esposizione alla luce
UNI EN 15372	Mobili – resistenza, durata e sicurezza – Requisiti per tavoli non domestici
UNI EN 13986–B	Emissione di formaldeide
UNI EN ISO 12460-3	Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide – parte 3
UNI TR 11654:2020	Mobili per ufficio - Capitolato tecnico tipo per la fornitura di scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio

Normativa uni di riferimento, richieste per la fornitura delle sedute per ufficio

I seguenti riferimenti normativi si applicano alla fornitura di sedute da lavoro e per visitatore.

UNI EN 1335-1	Mobili per ufficio - Sedie da lavoro per ufficio - Parte1: dimensioni, determinazione delle dimensioni
UNI EN 1335-2	Mobili per ufficio - Sedie da lavoro per ufficio - Parte 2: requisiti di sicurezza
UNI EN 1335-3	Mobili per ufficio - Sedie da lavoro per ufficio - Parte 3: metodi di prova per la sicurezza
UNI EN 1728	Mobili domestici - Sedute - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità
UNI EN ISO 3377-1	Cuoio - Prove fisiche e meccaniche - Determinazione del carico di strappo - Parte 1: Strappo singolo
UNI EN ISO 4045	Cuoio - Determinazione del pH
UNI EN ISO 5402	Cuoio - Prove fisiche e meccaniche - Determinazione della resistenza alla flessione mediante flessione continua
UNI 9083	Sedie e sgabelli. Prova di resistenza alla caduta
UNI 9084	Mobili - Sedie e sgabelli - Prova di durata del meccanismo per la regolazione in altezza del sedile
UNI 9175	Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma.
UNI 9177	Classificazione di reazione al fuoco dei materiali combustibili
UNI ISO 9227	Prove di corrosione in atmosfere artificiali - Prove in nebbia salina
UNI EN ISO 11640	Cuoio - Prove di solidità del colore - Solidità del colore allo strofinio
UNI EN ISO 11641	Cuoio - Prove di solidità del colore - Solidità del colore alla perspirazione
UNI EN ISO 12947	Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale
UNI EN 13336	Cuoio - Caratteristiche del cuoio per imbottitura - Guida alla selezione del cuoio per arredamento

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

UNI EN ISO 15700	Cuoio - Prove di solidità del colore - Solidità del colore alla goccia d'acqua
UNI EN 16139	Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per le sedute non domestiche
UNI TR 11653:2020	Mobili per ufficio - Capitolato tecnico per la fornitura di sedute per ufficio

Le norme UNI richieste, se non altrimenti specificato, si riferiscono alle loro versioni più recenti.

#### ART. 5 - FIGURE DI CONTROLLO E COORDINAMENTO

I procedimenti relativi all'Accordo quadro, le fasi di aggiudicazione e stipula, nonché le procedure per l'affidamento, la stipula dei contratti di fornitura destinati all'Amministrazione, l'esecuzione e il collaudo, sono svolte sotto la cura e la vigilanza di un unico Responsabile di Progetto.

Le fasi di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal Direttore dell'Esecuzione, che ne verifica il regolare andamento.

Il RdP, a titolo meramente esemplificativo, avrà il compito di:

- predisporre gli Ordinativi di fornitura;
- approvare la pianificazione del lavoro e assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per conto dell'Amministrazione;
- effettuare le attività generali di verifica e monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di produzione/fornitura dei beni e dei servizi accessori oggetto dell'Accordo quadro;
- rilasciare il certificato di regolare esecuzione ciascun Ordinativo di fornitura.

Il DEC, a titolo meramente esemplificativo, avrà il compito di:

- trasmettere al Fornitore, nei casi previsti dal presente Capitolato, il supporto cartaceo o informatico necessario per la redazione dei progetti richiesti;
- concordare con il Fornitore eventuali diversi aspetti di ciascun progetto richiesto, nell'ambito di quanto previsto per il servizio di progettazione;
- controllare tutte le attività operative previste per l'esecuzione delle singole forniture;
- controllare che, durante il montaggio di allestimenti, opere accessorie e decorazioni, siano scrupolosamente rispettate le misure previste nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze ex. Art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.) e le norme generali di sicurezza; in caso di violazioni, lo stesso DEC provvede a sospendere le lavorazioni, dandone avviso al RdP;
- riscontrare la consegna di quanto ordinato con l'Ordinativo di fornitura;
- procedere al controllo sullo stato di avanzamento di ciascuna fornitura e dei servizi accessori, nonché sulla conformità di quanto eseguito rispetto all'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo quadro;
- proporre al RdP l'applicazione di eventuali penali, qualora ricorrano le ipotesi previste nel presente Capitolato;
- redigere il certificato di regolare esecuzione per ciascun Ordinativo di fornitura;
- richiedere, quando necessario, gli interventi di manutenzione ed assistenza.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

Il Fornitore deve conferire mandato con rappresentanza a persona dotata dei requisiti d'idoneità professionale, tecnica e morale per il coordinamento delle forniture e delle attività connesse. Tale rappresentante, definito come Coordinatore, dovrà essere designato dal Fornitore prima della stipula dell'Accordo quadro. Il Fornitore comunicherà inoltre al RdP dell'Amministrazione e al DEC le generalità del Coordinatore, unitamente ai suoi recapiti di telefono e posta elettronica.

Il Coordinatore avrà il compito di interfaccia del Fornitore nei confronti del RdP e del DEC e dovrà garantire la propria presenza sui luoghi di esecuzione delle forniture, durante la consegna e posa in opera delle stesse.

Il suo compito è quello di coordinare e supervisionare tutte le attività previste nell'ambito dell'Accordo quadro: dalla stipula dei singoli Ordinativi di fornitura fino al completamento delle forniture e alla gestione di eventuali reclami da parte dell'Amministrazione.

Il Coordinatore dovrà inoltre:

- monitorare l'andamento dei contratti, nel periodo di validità dell'Accordo quadro e durante l'esecuzione degli Ordinativi di fornitura;
- porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle condizioni previste dall'Accordo quadro e dai singoli Ordinativi di fornitura;
- fornire la massima collaborazione alle competenti figure di controllo (RdP e DEC) dell'Amministrazione, dando seguito alle eventuali indicazioni fornite dalle stesse figure e agevolando le verifiche sulle prestazioni svolte nell'ambito degli Ordinativi di fornitura.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, in qualsiasi momento nel corso di durata dell'Accordo quadro, il RdP dell'Amministrazione, anche su segnalazione del DEC e previa motivata comunicazione al Fornitore, può esigere la sostituzione immediata del Coordinatore, senza che per ciò spetti alcuna indennità al Fornitore e/o allo stesso Coordinatore. Il Fornitore rimane comunque totalmente responsabile dell'operato del Coordinatore.

#### **ART. 6 - PREZZI APPLICATI E REVISIONE DEI PREZZI**

I prezzi di ciascuna fornitura, utilizzati per il calcolo del corrispettivo contrattuale, saranno quelli desunti dal ribasso offerto in sede di gara applicato ai prezzi unitari dei prodotti, offerti dal Fornitore e elencati nel Listino che dovrà essere allegato all'offerta economica "Allegati generici" per l'Accordo quadro e si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, consegna presso i luoghi di montaggio ed installazione al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa necessari per la corretta esecuzione della fornitura e dei servizi accessori.

I prezzi offerti, al netto di I.V.A. e comprensivi di ogni ulteriore spesa per trasporto, imballo, consegna in magazzino, eventuale deposito di contenitori o materiale di imballaggio ecc., si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro.

Durante il primo anno di durata dell'Accordo quadro il Fornitore non potrà richiedere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi, per aumento del costo dei materiali, della mano d'opera o per ogni altra circostanza

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1**  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

sfavorevole che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza sulle spese di esecuzione della fornitura.

I prezzi potranno essere soggetti a revisione a decorrere dal secondo anno di durata dell'Accordo quadro, su richiesta documentata del Fornitore, ai sensi dell'Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

Ai prezzi in vigore verrà applicato l' "Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) – variazioni percentuali indici NIC, per Gruppi", calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica e pubblicato nel mese di adeguamento sul sito internet dell'Istituto. Il capitolo di spesa di origine dell'indice sarà quello relativo a "Mobili, articoli e servizi per la casa" ed il gruppo di prodotti sarà quello relativo a "Mobili ed altri articoli di arredamento".

Qualora non fosse disponibile il suddetto indice (variazioni percentuali per Gruppi), si farà riferimento all' "Indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC)", pubblicato nel mese di adeguamento.

I prezzi aggiornati saranno applicati per gli Ordinativi di fornitura stipulati dal secondo anno di durata dell'Accordo quadro, senza nessun effetto sulle precedenti forniture.

#### **ART. 7 - TERMINI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE FORNITURE**

Gli arredi e le attrezzature devono essere montati e posti in opera direttamente nei locali indicati nei relativi Ordinativi e devono essere immediatamente pronti per l'utilizzo. Le attività connesse con l'esecuzione delle forniture non devono interferire con il regolare svolgimento dell'attività dell'Aspal.

Le prestazioni oggetto degli Ordinativi dovranno essere ultimate entro e non oltre il termine offerto dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo quadro, che dovrà essere compreso fra un massimo di 90 e un minimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione degli Ordinativi.

Il termine in sede di gara è da intendersi come termine massimo generale. I singoli Contratti potranno, in accordo con il Fornitore e in relazione a caratteristiche e tipologia dei prodotti richiesti, alle caratteristiche degli spazi nei quali dovranno essere posti in opera gli arredi, nonché all'urgenza dell'approvvigionamento per l'Amministrazione, fissare un termine inferiore a quello massimo generale.

Qualora necessario, è facoltà dell'Amministrazione differire, per proprie esigenze, i tempi previsti per la consegna e la posa in opera della fornitura e/o di parte degli arredi e delle attrezzature oggetto del Contratto o Ordinativo, per un periodo comunque non superiore a 90 giorni, oppure per il maggior periodo offerto dal Fornitore in sede di gara, fino ad un massimo di 180 giorni, senza alcun onere di custodia, d'immagazzinamento e di revisione prezzi per l'Amministrazione.

#### **ART. 8 - CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Ogni fornitura deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1

*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

- gli arredi e le attrezzature dovranno essere nuovi di fabbrica e rispondenti alle esigenze di ergonomia di lavoro;
- gli arredi devono essere privi di spigoli vivi, che possano recare danno a persone o cose, e conformi al dettato delle norme vigenti in materia di sicurezza (D.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.), nonché fornire la più ampia garanzia di durata e funzionalità;
- gli arredi devono essere conformi alle norme UNI EN vigenti, presentare caratteristiche di resistenza alle variazioni di colore ed essere strettamente coordinati tra di loro, sia nel disegno, che per i materiali costruttivi; devono inoltre rispondere alla funzione cui sono destinati con dimensioni adeguate allo stato dei luoghi;
- le attrezzature e gli arredi offerti devono essere installabili presso i locali destinatari della fornitura, senza comportare adattamenti edili ed impiantistici tali da modificare gli elementi strutturali e murari (infissi, controsoffitti, impianti elettrici, telefonici e di trasmissione dati oltreché di amplificazione esistenti, ecc.);
- gli arredi devono essere fissati, se richiesto dall'Amministrazione o se previsto per obblighi di legge, con opportuni sistemi di fissaggio, che consentano agevolmente anche un eventuale successivo smontaggio e spostamento;
- riguardo alle tipologie di arredi fissi o fissabili ai sensi di specifica norma tecnica, la posa in opera deve essere eseguita mediante fissaggio totale alle strutture edili (pavimento, murature, solai, ecc.), in modo da garantire la resistenza alle forze generate dall'utenza durante l'uso;
- tutti i componenti che utilizzano e/o trasportano energia elettrica devono essere conformi alla vigente normativa di sicurezza elettrica, elettrostatica, elettromagnetica di ergonomia del lavoro, con particolare riferimento al Marchio di Qualità IMQ, od equivalente a livello internazionale, ed essere in piena aderenza agli standard comunitari sull'immunità da emissione elettromagnetica con certificazione CE.

Nell'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori il Fornitore è obbligato a:

- attenersi, nel corso delle attività di installazione e posa in opera, alle Norme tecniche e di Prevenzione Incendi inerenti agli uffici;
- procedere, prima di qualsiasi tipo di fissaggio mediante foratura, alla preliminare rilevazione di masse metalliche e/o elettromagnetiche, tramite l'uso di appositi apparecchi rilevatori;
- osservare, nell'esecuzione delle forniture, tutte le indicazioni operative e di indirizzo eventualmente comunicate dal DEC competente;
- osservare, in particolare, le indicazioni del DEC competente volte a limitare l'interferenza delle operazioni di consegna e installazione con le normali attività degli uffici;
- mettere a disposizione le competenze e le specializzazioni necessarie a garantire tutte le fasi dell'installazione, che devono essere effettuate "a perfetta regola d'arte" da parte di persone di comprovata esperienza e qualificazione, secondo le caratteristiche e le specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato, nell'Accordo quadro, negli Ordinativi di fornitura e nei rispettivi Allegati;
- eseguire nuovamente tutte le opere che saranno ritenute dal DEC non eseguite in maniera soddisfacente e/o conforme a quanto previsto dall'Accordo quadro e dallo specifico Ordinativo di fornitura;

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

- informare tempestivamente il DEC di ogni circostanza che incida o possa incidere sulla regolare esecuzione delle attività previste per le forniture;
- sostituire il personale addetto alla posa in opera, qualora sia ritenuto inadeguato dal DEC;
- produrre, prima dell'ultimazione di ciascuna fornitura, la manualistica di utilizzo e/o d'uso in lingua italiana, ovvero corredata da puntuale traduzione in italiano, relativa alle attrezzature per le quali siano previste le informazioni d'uso;
- onorare gli impegni connessi con la garanzia sui prodotti forniti, per la durata offerta in sede di gara per l'Accordo quadro;
- onorare l'impegno relativo alla durata degli approvvigionamenti, assicurando la disponibilità dei prodotti offerti e il reperimento delle parti di ricambio, per l'eventuale sostituzione di componenti, per il periodo pari a quello offerto per la garanzia.

#### **ART. 9 - AFFIDAMENTO SINGOLE FORNITURE**

Le singole forniture saranno affidate entro i limiti e secondo le condizioni fissate dall'Accordo quadro, a seguito di sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione, in base alle proprie esigenze, affiderà al Fornitore l'esecuzione di tutte le forniture rientranti nell'Accordo quadro, secondo la procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte.

- a) Preliminarmente l'Amministrazione procede alla definizione dell'oggetto della singola fornitura, compilando uno specifico elenco di massima dei prodotti da fornire, con l'indicazione della loro tipologia e di eventuali opere e servizi accessori, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato e nel contratto di Accordo quadro. In considerazione della complessità della Fornitura, è facoltà dell'Amministrazione procedere con un sopralluogo congiunto al Fornitore per l'individuazione dell'oggetto puntuale della singola fornitura.
- b) Successivamente l'Amministrazione invierà al Fornitore la richiesta di offerta per la fornitura da eseguire, corredata dalla planimetria del luogo in cui dovranno essere collocati gli arredi e installate le attrezzature.
- c) Il Fornitore formulerà la propria specifica offerta, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, salvo altra indicazione dell'Amministrazione, rispettando condizioni e termini generali previsti per l'Accordo quadro (compresi i contenuti dell'offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo), tenendo conto degli spazi cui è destinata la fornitura e illustrando l'esatta collocazione degli arredi, sulla base della planimetria fornita ed in relazione ad eventuali allacci elettrici ed opere impiantistiche. Nella stessa offerta il Fornitore dovrà indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l'Accordo quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per l'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate.
- d) L'Amministrazione esaminerà e valuterà l'offerta specifica del Fornitore, verificando il rispetto delle condizioni previste per l'Accordo quadro, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche e i prezzi unitari dei prodotti presentati in offerta in sede di gara per lo stesso Accordo.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

- e) Ad esito positivo della suddetta valutazione, l'Amministrazione procederà ad affidare la fornitura, mediante invio del relativo Ordinativo.
- f) Seguirà l'esecuzione della fornitura e dei servizi accessori previsti.

La realizzazione, da parte del Fornitore, degli elaborati grafici volti ad illustrare la collocazione degli arredi e l'eventuale allaccio delle attrezzature, secondo quanto previsto al precedente punto c), rientra fra le attività preliminari finalizzate alla definizione dell'oggetto delle singole forniture e non implica la successiva stipula dell'Ordinativo, né comporta oneri a carico dell'Amministrazione.

L'Ordinativo di fornitura, emesso dall'Amministrazione a fronte dell'offerta specifica di fornitura e sulla base dell'Accordo quadro, dovrà essere perfezionato con la sottoscrizione per accettazione da parte del Fornitore.

L'Ordinativo dovrà contenere il CIG, l'oggetto della fornitura e degli eventuali servizi correlati, il luogo della consegna e della posa in opera, il tempo massimo per l'esecuzione e i relativi importi.

Potranno essere oggetto degli Ordinativi di fornitura tutti i prodotti, le prestazioni e/o i servizi accessori, elencati e specificati nel presente Capitolato, nei suoi Allegati e nell'offerta formulata dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo quadro.

Nella stipula degli Ordini di fornitura l'Amministrazione si atterrà alle condizioni generali previste per l'Accordo quadro.

Gli Ordinativi di fornitura potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle prestazioni previste;
- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
- termini specifici per l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, entro i limiti generali stabiliti dall'Accordo quadro;
- modalità di fatturazione, in relazione all'esigenza di conformarle al sistema di gestione finanziaria dell'Amministrazione;
- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni;
- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attività istituzionali delle strutture (attività di ufficio) durante la consegna e l'installazione delle forniture.

**ART. 10 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE (solo per il Lotto 2)**

Il servizio di supporto alla progettazione rientra fra i servizi accessori delle singole forniture e deve essere sempre reso dal Fornitore in fase di offerta specifica (punto c, art. 9). Per lo svolgimento del servizio il Fornitore dovrà utilizzare personale adeguatamente qualificato; in particolare dovrà disporre di almeno un laureato in Architettura e arredamento di interni, con esperienza professionale documentata di almeno un triennio. Il Fornitore dovrà consegnare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento richiesta di offerta da parte dell'Amministrazione (punto c, art. 9), previo sopralluogo in sito e verifica delle misure geometriche riportate nella planimetria, i sottoelencati elaborati:

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1**  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

- informazioni tecniche dettagliate dei prodotti offerti;
- progetto quotato esecutivo per la definizione dell'inserimento corretto degli arredi negli ambienti di lavoro (composto da almeno una planimetria in scala adeguata, restituita in formato DWG e in formato PDF, e numero congruo di immagini tridimensionali), sulla base della planimetria fornita dall'Amministrazione, previa verifica della congruità delle quote in progetto;
- preventivo di spesa composto dall'elenco completo di prodotti, attività e i servizi accessori inseriti nel progetto esecutivo, i relativi costi unitari e il costo totale compresi gli oneri per la sicurezza (art. 2).

Gli elaborati relativi ad una medesima progettazione potranno essere richiesti al Fornitore fino ad un massimo di 3 (tre) volte per ogni singolo contratto, senza che ciò incida sul corrispettivo contrattuale.

#### **ART. 11 - GARANZIA**

L'affidamento delle forniture è comprensivo, con oneri completamente a carico del Fornitore, della garanzia di cui al D.lgs. n. 24 del 02/02/2002, per il periodo minimo di legge, 24 (ventiquattro) mesi, oppure per il maggior periodo offerto dal Fornitore in sede di gara, fino ad un massimo di 60 (sessanta) mesi.

Il periodo di garanzia decorre per ogni contratto attuativo sottoscritto, dalla data di ultimazione della fornitura. La garanzia estesa oltre i 24 mesi, a seguito dell'offerta in sede di gara, sarà erogata con le stesse modalità e coperture di quella legale. La garanzia comprende la prestazione dell'assistenza, della mano d'opera e di ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento degli arredi o delle attrezzature difettose, compresa l'eventuale sostituzione di singoli componenti.

In particolare, il Fornitore dovrà sostituire, a proprie spese e senza alcun ulteriore onere per l'Amministrazione, eventuali componenti di arredo, attrezzature e/o parti di ricambio che, entro la durata della garanzia, rivelino vizi o difetti di conformità non correggibili.

Il Fornitore si impegna inoltre ad assicurare, per un periodo pari a quello offerto in sede di gara per la garanzia e con la stessa decorrenza, l'approvvigionamento e la disponibilità dei prodotti offerti e il reperimento delle parti di ricambio, per l'eventuale sostituzione di componenti.

Gli interventi atti a garantire la funzionalità dell'arredo, rientranti nel periodo di garanzia, devono essere effettuati entro un massimo di 7 (sette) giorni lavorativi, decorrenti dalla richiesta del RdP, che potrà essere effettuata a mezzo e-mail all'indirizzo indicato quale recapito del Coordinatore.

Gli interventi dovranno essere effettuati nei giorni feriali e nelle ore lavorative delle strutture interessate.

Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza dell'arredo, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dello stesso o dei singoli componenti con altri prodotti o componenti uguali o simili, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dall'esecuzione del primo intervento.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1**  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

Fermo restando l'obbligo suindicato, nel caso in cui un elemento o componente non sia affatto utilizzabile, il Fornitore dovrà rimuoverlo ed installarne uno simile, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dall'esecuzione del primo intervento.

**ART. 12 - VARIAZIONI MIGLIORATIVE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

Nell'esecuzione dei Contratti di fornitura nessuna variazione può essere attuata ad iniziativa esclusiva del Fornitore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del RdP competente, comporta l'obbligo del Fornitore di rieseguire a sue spese le forniture e i servizi accessori. Il Fornitore può tuttavia proporre al RdP eventuali migliorie di sua esclusiva ideazione, purché a parità di costo.

Il Fornitore si impegna inoltre ad informare l'Amministrazione in merito all'eventuale evoluzione tecnologica degli arredi o componenti o attrezzature connesse rientranti nell'Accordo quadro e alle conseguenti possibili migliorie che potrebbero essere apportate alle forniture.

In particolare, possono essere proposte variazioni dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti delle forniture, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative previste e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione del Contratto e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L'idoneità delle proposte deve essere dimostrata attraverso specifiche di valutazione tecnico-economica. La proposta è presentata al RdP che comunica al Fornitore le proprie motivate determinazioni e, in caso di esito positivo, procede ad autorizzare la variazione.

Il Fornitore ha inoltre l'obbligo di eseguire le variazioni di carattere non sostanziale, disposte dal DEC competente ai sensi dell'Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., purché non comportino maggiori oneri e non mutino la natura delle attività previste.

**ART. 13 - FUORI PRODUZIONE**

Il Fornitore potrà essere esentato dal somministrare un arredo o un componente di arredo offerto per l'Accordo quadro solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione", che dovrà essere comunicato all'Amministrazione unitamente alla seguente documentazione:

- a) formale dichiarazione di "fuori produzione", sottoscritta dal legale rappresentante del produttore;
- b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii..

L'Amministrazione potrà procedere alla verifica della suddetta documentazione e, in caso di esito negativo (es.: dichiarazioni irregolari o non veritiere), risolvere l'Accordo quadro. Il Fornitore dovrà proporre all'Amministrazione un arredo o componente alternativo a quello dichiarato "fuori produzione", che possieda le stesse o superiori caratteristiche funzionali, alle medesime condizioni, anche di prezzo, offerte in sede di gara per quello sostituito. La verifica delle caratteristiche degli arredi o componenti proposti in sostituzione, nonché l'accettazione degli stessi è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

**ART. 14 - CALL CENTER**

Per tutte le attività connesse con la gestione dei servizi di pre e post vendita, il Fornitore dovrà mettere a disposizione del RdP e del DEC dell'Amministrazione un apposito "Call Center" che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste inerenti le forniture e servizi accessori.

Il Call Center dovrà essere attivato entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del primo Ordinativo di fornitura e restare attivo per tutta la durata dell'Accordo quadro e fino all'esaurimento di tutti gli obblighi derivanti dagli Ordinativi di fornitura stipulati nell'ambito dell'Accordo.

Gli orari del Call Center per la ricezione delle chiamate mediante operatore dovranno essere dalle ore 8.30 alle ore 17.30 di tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi. Le chiamate effettuate oltre i suddetti orari dovranno essere registrate e si intenderanno come ricevute alle ore 8.30 del giorno lavorativo successivo.

**ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ O ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'accertamento della conformità o regolarità di esecuzione di ogni Ordinativo sarà effettuato, secondo i termini e le modalità previsti dal D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. L'accertamento redatto dal DEC sarà rilasciato dal RdP, documentato da apposito attestato di regolare esecuzione.

Qualora la fornitura effettuata non risulti corrispondente, anche in parte, ai requisiti e alle condizioni contrattuali, il RdP potrà a suo insindacabile giudizio:

- a. chiedere l'eliminazione, senza alcun ulteriore compenso, ed entro un congruo periodo di tempo, delle imperfezioni e dei difetti riscontrati;
- b. rifiutare la merce, in tutto o in parte, chiedendone la sostituzione, senza alcun ulteriore compenso ed entro un congruo periodo di tempo.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b) sarà comunque applicata la penale prevista, relativamente ai prodotti difettosi o rifiutati.

L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare verifiche in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quanto offerto in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi indicati nel presente Capitolato, anche mediante ricorso a test di laboratorio con onere a carico del Fornitore. L'eventuale mancata corrispondenza, come sopra descritta, impegna il fornitore alla sostituzione immediata dei prodotti, pena la risoluzione del contratto, fermo il risarcimento del maggior danno.

Inoltre, qualora il Fornitore non ottemperi all'eliminazione dei difetti o alla sostituzione dei prodotti entro il termine fissato dal RdP, l'Amministrazione potrà dichiarare il Contratto di fornitura risolto per inadempimento.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

L'accertamento della regolarità della fornitura non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).

#### **ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA PER L'ACCORDO QUADRO**

All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale del lotto aggiudicato, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice dei Contratti.

#### **ART. 17 - GARANZIE ASSICURATIVE**

Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose durante l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati all'Amministrazione e/o a terzi.

Il Fornitore ha la piena responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dei suoi dipendenti e dei terzi, per tutti gli infortuni e/o i danni derivanti da dolo o colpa anche lieve, che fossero causati da manchevolezze e negligenze nell'esecuzione degli adempimenti previsti dai Contratti.

L'accertamento degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione o da terzi sarà effettuato in contraddittorio con il Fornitore.

A tale scopo l'Amministrazione comunicherà il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire la partecipazione del Fornitore o di un suo delegato.

In caso di assenza del Fornitore, l'Amministrazione procederà autonomamente all'accertamento alla presenza di due testimoni.

A seguito dell'accertamento verrà redatto apposito verbale per la constatazione e la quantificazione del danno.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, sulla base dell'accertamento effettuato e delle indicazioni del RdP, potrà optare alternativamente per:

- a) *la reductio in pristinum*, ossia il ripristino dei luoghi e dei beni danneggiati, tramite l'esecuzione diretta dei lavori necessari da parte del Fornitore ed a suo totale carico, entro un termine congruo fissato dall'Amministrazione;
- b) il risarcimento del danno quantificato.

In caso di mancato adempimento entro il termine di ripristino di cui alla lettera a) del presente articolo, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

Il Fornitore sarà comunque obbligato al risarcimento del danno in tutti i casi in cui l'Amministrazione o il Centro ordinante non opti per la *reductio in pristinum*, o nei casi in cui il ripristino risulti impossibile.

A garanzia del suddetto obbligo, all'atto della stipula del Contratto, ovvero nel caso di esecuzione in via d'urgenza, al momento del relativo verbale, il Fornitore dovrà consegnare, in originale o in copia resa conforme:

- R.C.T. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dal Fornitore o da persone di cui il Fornitore è tenuto a rispondere per tutte le attività previste dall'appalto.
- R.C.O. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera.
- Responsabilità civile prodotti per i danni materiali e diretti causati a terzi da difetto dei prodotti, materiali, inclusi i ricambi, forniti nell'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto per il quale il Fornitore rivesta in Italia la qualifica di produttore, inclusi i danni conseguenti a difetto delle istruzioni d'uso e di montaggio.

La polizza RC Prodotti dovrà essere presentata unicamente qualora il Fornitore rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura uno dei seguenti ruoli:

A) produttore

B) fornitore/distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D.lgs.206/2005- Codice del consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore. Qualora ad esempio il fornitore/distributore rivesta anche la qualifica di produttore apponendo al bene un proprio marchio.

In tutti i casi diversi da quelli sopra citati la polizza RC prodotti non deve intendersi richiesta

Il Fornitore e la Società Assicuratrice rinunciano alla rivalsa nei confronti dell'Aspal, dei propri Amministratori, Dirigenti e di tutto il personale, dipendente e non.

Nel caso in cui il Fornitore e il soggetto "esecutore designato" fossero diversi, tale circostanza dovrà essere espressamente indicata nella polizza o appendice.

La polizza non libererà il Fornitore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto la finalità di ulteriore garanzia per l'Amministrazione.

Pertanto il massimale della polizza non rappresenterà il limite del danno da risarcire, poiché il Fornitore risponderà di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.

Parimenti l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Fornitore – o l'esecutore, se soggetto diverso – dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

Inoltre, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti prescritti, sarà comunque a carico del Fornitore – o dell'esecutore, se soggetto diverso – restando totalmente sollevati l'Amministrazione, gli Amministratori, i Dirigenti e tutto il personale, dipendente e non.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

Le spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere, direttamente o indirettamente, a tale titolo, saranno dedotte dai crediti del Fornitore ed in ogni caso da questi rimborsate.

L'Amministrazione si riserva di vagliare la polizza o appendice di cui al presente Articolo, chiedendone l'eventuale adeguamento.

La mancata consegna della polizza o appendice da parte del Fornitore, o il mancato adeguamento se richiesto dall'Amministrazione, comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

#### **ART. 18 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO**

Il Fornitore è tenuto a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le norme e le procedure in materia di retribuzione, previdenza, contribuzione, assistenza e assicurazione sociale, nonché quelle in tema di igiene e sicurezza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa), condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori maggiormente rappresentative; l'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati CCNL e fino alla loro sostituzione;
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa).

Tali obblighi vincolano il Fornitore, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti i CCNL, o receda da esse, e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione di impresa del Fornitore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

Il Fornitore è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità nei confronti del personale adibito dal Fornitore all'esecuzione delle attività connesse con le forniture, per quanto attiene la retribuzione, i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, le assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altro adempimento inerente il rapporto di lavoro, secondo le leggi e i CCNL di categoria in vigore.

A richiesta dell'Amministrazione, il Fornitore deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali a tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle Forniture.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1**  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

In caso di inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o di inadempienza retributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

**ART. 19 - SICUREZZA**

Nell'esecuzione delle attività previste il Fornitore deve adottare le cautele e i procedimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni responsabilità, in caso di infortuni e/o di danni a beni pubblici e privati, ricadrà sul Fornitore, restandone sollevati l'Amministrazione e il relativo personale.

In merito alla tutela ed alla sicurezza dei lavoratori, il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. e, in particolare, a quanto disposto dall'Art. 96 comma 1 lett. a), b), c), d) e g) dello stesso Decreto.

Il Fornitore deve inoltre osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni devono essere svolte nel pieno rispetto delle suddette norme e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Il personale del Fornitore deve essere dotato di indumenti appositi e mezzi di protezione atti a garantire la loro massima sicurezza in relazione alle attività da svolgere.

Il Fornitore deve osservare e fare osservare le norme di cui sopra ai propri dipendenti nonché agli eventuali subappaltatori presenti sui luoghi nei quali si effettuano le prestazioni, assicurando il rispetto di quanto previsto nel DUVRI e prendendo di propria iniziativa ogni provvedimento che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Inoltre il Fornitore dovrà osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate nel corso di durata dell'Accordo quadro.

Il Fornitore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di realizzazione gli allestimenti; ove essi dovessero risultare in tutto e/o in parte danneggiati per l'intervento abusivo di persone estranee e/o altre cause, dovrà comunicarlo al RdP.

In presenza di situazioni non conformi a quanto specificato e previsto dal presente Capitolato e dalla normativa richiamata, la responsabilità e gli eventuali oneri aggiuntivi saranno sempre e comunque a carico del Fornitore.

L'affidatario dovrà porre particolare attenzione alle ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, vigenti informazioni, norme e regolamenti di interesse degli lavoratori dell'Aspal relative all'organizzazione delle attività a seguito

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

delle misure di contrasto all'epidemia di COVID-19 - "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro della Regione Autonoma della Sardegna", rintracciabile nel portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

#### **ART. 20 - CONFORMITÀ E STANDARD SOCIALI MINIMI**

I beni e i servizi accessori oggetto dell'Accordo quadro devono essere prodotti ed erogati, lungo la catena di produzione e fornitura, in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro, definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena e, in ogni caso, in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella specifica Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, contenuta nell'Allegato 1 al DM 06/06/2012 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sottoscritta dal Fornitore in sede di stipula del contratto.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione della conformità in argomento, il Fornitore sarà tenuto a:

- informare tutti i fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di produzione/fornitura dei beni/servizi oggetto dell'Accordo quadro che l'Amministrazione ha richiesto la conformità agli standard sopra definiti;
- fornire, su richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di produzione/fornitura, anche tramite la compilazione di appositi questionari di monitoraggio;
- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione o da soggetti indicati e specificamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa;
- intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di produzione/fornitura eventuali azioni correttive, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi;
- dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione, che le clausole sono rispettate e documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

L'accertata violazione dei suddetti obblighi comporterà l'applicazione delle penali previste, fino ad un numero massimo di tre infrazioni nel corso di durata dell'Accordo quadro, oltre il quale si procederà alla risoluzione dell'Accordo.

L'irrogazione della penale non fa venir meno l'obbligo per l'aggiudicatario di adempiere alle prescrizioni di cui sopra. Irrogata la penale, la stazione appaltante assegna un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni per l'adempimento di quelle prescrizioni, scaduto il quale la mancata esecuzione consente alla stazione

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1**  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

appaltante di risolvere il contratto con effetto retroattivo e di ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**ART. 21 - CRITERI MINIMI AMBIENTALI**

I prodotti forniti dovranno essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi fissati per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni secondo il Decreto Ministeriale dell'11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 e ss.mm.ii.

In linea generale i Criteri Ambientali Minimi richiesti devono essere riconducibili ad almeno il 50% della somma degli importi degli arredi indicati nella relativa scheda di offerta economica.

Non concorrono ai requisiti CAM i seguenti articoli presenti nelle macro-categorie:

E - Pareti e divisori

F - Complementi e accessori

Il possesso dei suddetti requisiti potrà essere dimostrato secondo quanto specificato nei vari paragrafi dell'art. 3.2 del D.M. 11 gennaio 2017 o per mezzo di verifica ed asseverazione CAM eseguita da parte di un organismo di certificazione e di ispezione accreditato secondo le norme previste nel Decreto stesso.

Per l'esecuzione delle singole forniture, il RdP potrà richiedere al Fornitore ulteriori documentazioni e certificazioni per la verifica della conformità alle suddette caratteristiche.

L'accertata violazione dei suddetti obblighi comporterà l'applicazione della penale prevista, fino ad un numero massimo di tre infrazioni nel corso di durata dell'Accordo quadro, oltre il quale si procederà alla risoluzione dell'Accordo.

**ART. 22 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE**

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alle seguenti attività connesse con le forniture:

- l'imballaggio, il trasporto e il facchinaggio, lo scarico e la consegna "al piano", la posa in opera e l'installazione, l'esecuzione delle eventuali prove di laboratorio, lo sgombero dei locali a fornitura ultimata, nonché l'allontanamento e il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta e degli imballaggi;
- la formazione del cantiere, attrezzato con i necessari impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i montaggi, nonché la successiva pulizia dei locali arredati;
- i costi inerenti agli apparecchi, gli strumenti di controllo e la necessaria manodopera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di regolare esecuzione;
- tutte le pratiche relative ad eventuali permessi di occupazione del suolo pubblico, necessari per effettuare le consegne;
- il rilascio delle certificazioni di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37, ove necessario;

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1**  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

- l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale dell'Amministrazione che sarà destinato all'utilizzo delle attrezzature e degli arredi forniti; la formazione dovrà avvenire presso le sedi in cui verranno installati i prodotti forniti, al termine delle operazioni di installazione;

**ART. 23 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI**

In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, così come novellato dalla L. n. 108/2021, è consentito il subappalto; l'affidatario in sede di offerta deve dare espressa indicazione delle parti che intende subappaltare mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE; in mancanza di tale espressa indicazione l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il Fornitore, in sede di offerta per l'Accordo quadro, abbia dichiarato di volersi avvalere del subappalto per l'esecuzione delle forniture e/o dei servizi accessori, indicando inoltre la tipologia delle prestazioni che intende subappaltare;
- che il Fornitore trasmetta all'Amministrazione, almeno 20 giorni prima dell'inizio delle attività connesse con le singole forniture, il nome dei contraenti subappaltatori, l'importo e l'oggetto dei subappalti, la copia dei contratti di subappalto e la documentazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei corrispondenti requisiti di idoneità e qualificazione previsti dalla normativa vigente e dagli atti di gara per l'Accordo quadro;
- che nei contratti di subappalto stipulati dal Fornitore sia inserita una clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3 co. 9 della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- che nei contratti di subappalto stipulati dal Fornitore sia inserita una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
- che non sussista nei confronti dei subappaltatori alcuno dei divieti previsti dall'Art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss. mm. e ii..

Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi ed oneri in capo al Fornitore, che resterà l'unico e diretto responsabile nei confronti dell'Amministrazione della corretta esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, nonché del rispetto delle norme di legge e delle obbligazioni contrattuali stabilite dall'Accordo quadro e dai Contratti derivati.

L'Amministrazione liquideranno i corrispettivi per le forniture direttamente ed esclusivamente al Fornitore, salvo i casi previsti all'art. 105, co. 13 del D.lgs. n. 50/2016.

A tal fine il Fornitore dovrà trasmettere all'Amministrazione copia delle fatture quietanzate che documentano i pagamenti già effettuati ai subappaltatori, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento, pena la sospensione dei corrispettivi dovuti per le forniture.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1**  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

Il subappalto potrà essere vietato dall'Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto previste da vigenti o sopravvenute disposizioni.

È vietato al Fornitore cedere ad altre imprese i Contratti di fornitura, a pena di nullità della cessione, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo determineranno la risoluzione dell'Accordo quadro.

#### **ART. 24 - PENALI**

Ferme restando le altre ipotesi di penalità previste nel testo del presente Capitolato, per i ritardi nell'esecuzione delle attività inerenti all'esecuzione dei Contratti saranno applicate nei confronti del Fornitore le penali di seguito indicate.

In caso di ritardata consegna degli arredi e delle attrezzature, rispetto al termine fissato nel Contratto o ordinativo, l'Amministrazione applicherà una penale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, pari all'0,6‰ (0,6 per mille) dell'importo netto contrattuale.

Sarà inoltre applicata la penale in misura pari all'0,6‰ (0,6 per mille) dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di esecuzione previsti per le seguenti attività:

- invio della specifica offerta oltre i termini previsti di giorni 15 (quindici) naturali consecutivi dalla richiesta del RdP di cui art. 9 lettera c) del presente Capitolato;
- invio di comunicazioni, informative e produzione di documenti dovute ai RdP e DEC nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio delle forniture e dei servizi accessori (es.: comunicazione data prevista di consegna e posa in opera delle forniture; questionario di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi);
- interventi di riparazione e/o sostituzione da svolgere nell'ambito del servizio di garanzia ed assistenza tecnica;
- attivazione del servizio di Call Center.

Fatta salva l'applicazione delle suddette penali, i singoli Contratti o ordinativi potranno, in relazione all'urgenza della fornitura, fissare un tempo massimo di ritardo per l'esecuzione delle stesse (termine essenziale), non superiore comunque a 15 (quindici) giorni, oltre il quale l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta degli inadempimenti al Fornitore da parte del RdP competente.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dal Fornitore. L'Amministrazione potrà compensare le somme relative alle penali con i corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore, secondo quanto indicato nel presente Capitolato (v. MODALITÀ DI PAGAMENTO), ovvero avvalersi della cauzione definitiva.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

Nel caso in cui l'importo delle penali dovesse essere pari o superiore al 20% dell'importo del Contratto di fornitura, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto stesso.

Il RdP dell'Amministrazione avrà cura di monitorare globalmente l'andamento delle infrazioni commesse dal Fornitore e delle relative penalità applicate.

Nel caso in cui le infrazioni complessivamente contestate al Fornitore superino il numero di 15 (quindici) per annualità dell'Accordo quadro oppure la somma delle penali applicate su tutti i Contratti stipulati raggiunga o superi il 20% della somma dei relativi importi contrattuali, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro.

La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione che, per ritardo o inadempienza, ha dato luogo alle sanzioni.

#### **ART. 25 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

Per ogni Contratto attuativo il Fornitore presenterà una o più fatture, secondo quanto stabilito dal Contratto, in conformità al sistema di gestione finanziaria dell'Amministrazione, recanti l'indicazione del CIG identificativo della fornitura.

Sarà applicata la ritenuta dell'0,50% (art. 30 co.5 bis del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.).

Ad ogni fattura dovrà essere allegato l'elenco delle attrezzature e degli arredi forniti, con il codice dei singoli prodotti e gli importi unitari, nonché gli eventuali documenti di trasporto, firmati e datati dal DEC competente.

Le fatture dovranno essere successive alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità e saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione.

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica all'Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge.

I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al combinato disposto dell'Art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008.

Per eventuali trattenute derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per inadempienza retributiva e/o inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi, da parte del Fornitore o dell'eventuale subappaltatore, il Fornitore stesso non potrà opporre eccezioni di sorta, né avrà diritto a interessi o risarcimenti.

Il Fornitore dovrà intestare le fatture all'Amministrazione che ha stipulato il relativo Contratto o emesso l'Ordinativo.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1**  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

Il Fornitore si impegna ad intestare ed inviare correttamente le fatture e ogni documento correlato al DEC competente, utilizzando i riferimenti che saranno comunicati dall'Amministrazione.

Qualora tali documenti non siano correttamente emessi o indirizzati, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e potranno respingere la fattura chiedendone una nuova emissione.

Le somme per le eventuali penalità relative ai Contratti di fornitura saranno decurtate dai corrispettivi contrattuali, previa emissione di apposite note di credito, emesse dal Fornitore a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte dei DEC competenti.

Nel caso di applicazione di penali, le fatture potranno essere liquidate solo dopo che siano pervenute al DEC competente le relative note di credito, e il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per la liquidazione decorrerà dalla data di ricezione delle note di credito.

Inoltre, in caso di mancata emissione delle note di credito per penali l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

#### **ART. 26 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso nel corso di durata dell'Accordo quadro.

I dati dovranno essere utilizzati dal Fornitore esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dei Contratti e alle relative attività di gestione dati, e non potranno essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, il Fornitore sarà obbligato a:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso o a conoscenza durante l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, neanche dopo la scadenza dell'Accordo quadro, salvo i casi in cui l'Amministrazione abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dal subappaltatore o terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione dei Contratti.

Il Fornitore potrà tuttavia citare i contenuti essenziali dell'Accordo quadro e dei Contratti di fornitura nei casi in cui sia richiesto per la partecipazione a gare e appalti.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1**  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito.

**ART. 27 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di particolari soluzioni tecniche che, nell'ambito dell'esecuzione dei Contratti, violino diritti di brevetto o di autore e, in genere, di privativa industriale.

L'Amministrazione resterà sollevata da qualsiasi responsabilità nel caso di eventuali pretese avanzate da terzi in relazione ai diritti di brevetto o privativa.

Nei casi di violazioni accertate da parte del Fornitore ai diritti di cui sopra o nell'ipotesi di azioni giudiziarie promosse per le medesime violazioni, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito.

**ART. 28 - RECESSO**

L'Amministrazione potrà, in caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse a proprio insindacabile giudizio e in qualunque momento, recedere dai singoli Contratti di fornitura o dall'Accordo quadro, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da notificarsi al Fornitore tramite PEC.

In caso di recesso dall'Accordo quadro:

- non sarà consentita la stipula con il Fornitore di nuovi Contratti basati sull'Accordo quadro;
- il Fornitore sarà comunque obbligato, se richiesto dall'Amministrazione, a completare regolarmente l'esecuzione dei Contratti già stipulati.

I Contratti di fornitura potranno prevedere proprie clausole di recesso.

Si applicano le disposizioni di cui all'art.109 del D.lgs. 50/2016 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

**ART. 29 - RISOLUZIONE**

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. che il presente Accordo si risolva nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell'Accordo Quadro:

- per mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1

*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

- per violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- per superamento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (20% del valore massimo dell’Accordo Quadro);
- per cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo quadro o dei contratti specifici, al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016;
- per manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell’accordo;
- per inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.
- per risoluzione di n. 3 (tre) Contratti specifici: nel caso in cui intervenga la risoluzione di tre contratti specifici, l’Amministrazione procederà alla risoluzione dell’Accordo quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l’Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e della mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici stipulati tramite l’Accordo ed in corso di svolgimento;
- per mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti specifici che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Accordo;
- grave inadempienza da parte del Fornitore a norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attività previste dai Contratti;
- infrazioni inerenti il rispetto della conformità agli standard minimi sociali e/o la relativa attività di monitoraggio (sono ammesse al massimo tre infrazioni nel corso di durata dell’Accordo quadro);
- fornitura di prodotti non conformi alle caratteristiche ambientali offerte in sede di gara per l’Accordo quadro (v. CARATTERISTICHE AMBIENTALI);
- per le ipotesi previste dal comma 1 dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha l’obbligo di risolvere l’Accordo per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero per intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del Decreto citato. L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere l’Accordo se venga accertato che sia stata prodotta falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Risoluzione dei contratti specifici:

- raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo del contratto specifico);
- quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

- associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto specifico o violazione delle norme che regolano il subappalto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- fornitura di prodotti non conformi alle caratteristiche ambientali offerte in sede di gara per l'Accordo quadro (v. CARATTERISTICHE AMBIENTALI); tale infrazione comporta anche la risoluzione dell'Accordo quadro;
- inadempimento alle disposizioni del DEC competente riguardo all'esecuzione delle forniture;
- subappalto abusivo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.

La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni relative ai Contratti specifici e comunque nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, ai sensi dell'art. 108, co. 3 del D. Lgs. 50/2016, all'Aggiudicatario dal RdP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza risposta o senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo Quadro o del Contratto specifico.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario, il RdP assegnerà un termine, non inferiore a dieci giorni, salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario, ai sensi dell'art.110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo quadro l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 103 comma 2 D. Lgs.50/2016. Nei casi di risoluzione del contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1**  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

In virtù del comma 5 dell'art. 108 del D.lgs.50/2016, nel caso di risoluzione del contratto specifico e/o dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto/Accordo. La risoluzione dell'Accordo quadro determina anche la risoluzione dei contratti specifici in corso, stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi contratti specifici basati sul medesimo Accordo.

La risoluzione dell'Accordo quadro tuttavia non esonera il Fornitore dagli obblighi derivanti dai Contratti già eseguiti, relativamente alla garanzia sui prodotti forniti e all'impegno per gli approvvigionamenti (v. GARANZIA e CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL FORNITORE).

**ART. 30 - DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO E DELLE FORNITURE**

I rapporti fra l'Amministrazione e il Fornitore, nonché l'esecuzione delle specifiche forniture, sono disciplinati:

- a) dalle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- b) dalla L.108/2021 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- c) dal presente Capitolato e dai relativi Allegati;
- d) dall'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara per il lotto di interesse;
- e) dall'Accordo quadro sottoscritto a seguito di aggiudicazione;
- f) dai singoli Contratti di fornitura ed eventuali allegati;
- g) dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui alle precedenti lettere e purché non in contrasto con esse.

Il Fornitore è tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza delle seguenti norme e disposizioni:

- h) norme e regolamenti vigenti relativi al trasporto, consegna e installazione di arredi, componenti di arredo e attrezzature connesse;
- i) norme e regolamenti vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, in relazione alle attività previste per l'esecuzione delle forniture.

**ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

Sono a carico del Fornitore:

- le spese per la pubblicazione del bando e del relativo esito saranno rimborsate dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente;
- tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione dell'Accordo quadro e la stipula dei Contratti di fornitura (spese contrattuali, imposte di bollo e di registro, diritti di segreteria, imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle forniture, ecc.).

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

**ART. 32 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversie fra le parti, relative all'Accordo quadro e/o ai singoli Contratti di fornitura, la competenza è del foro di Cagliari.

**ART. 33 - PRIVACY**

Il Fornitore è obbligato e si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR", al D.lgs. n. 196/2006, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione di dati personali, in relazione ai dati trattati nel corso dell'esecuzione del 'accordo quadro.

Il Fornitore si impegna ad adottare misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni, per proteggere i dati personali da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei dati medesimi (cd. data breach).

L'Amministrazione provvederà alla nomina del Fornitore a Responsabile del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, dopo la stipula dell'accordo quadro, o, in caso di consegna d'urgenza, dopo la sottoscrizione del verbale con cui si effettua detta consegna e, in ogni caso, prima dell'esecuzione delle prestazioni indicate nel presente capitolato.

Il Fornitore aggiudicatario, in tutte le attività prestate in favore dell'Amministrazione, deve sempre garantire e mettere a disposizione di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Direttrice Generale, domiciliata per la carica in via Is Mirrionis n. 195, 09122 Cagliari;

e-mail: [lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it](mailto:lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it) - PEC: [agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it](mailto:agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it)

I dati e i contatti del Responsabile della protezione dei dati dell'Amministrazione sono pubblicati al seguente link: <https://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro/amministrazionetrasparente>

**ALLEGATI TECNICI:**

Sono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato i seguenti Allegati tecnici:

- A. Elenco dei Centri per l'Impiego

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1  
*Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU*

- B. Schede tecniche arredi – Lotto 1
- C. Schede tecniche arredi – Lotto 2
- D. Planimetria base
- E. Elenco campionatura